



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale**

**Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**

**CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI E GLI IMPIANTI TECNICI, AVENTE AD OGGETTO IL “RINNOVO ED AMPLIAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE “MAGNET FORENSICS AXIOM”, CON RELATIVI SERVIZI DI CONSEGNA, SUPPORTO ED AGGIORNAMENTO, NONCHE’ FORMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE E DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI, PER L'ARCO TEMPORALE DI 36 (TRENTASEI) MESI”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DEL D. LGS.VO NR. 50/2016 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2325 (N. INIZIATIVA 3530161)**



**CIG: 985003278B**

## INDICE

<b>1. INFORMAZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
1.1 Premessa.....	4
1.2 Perimetro Nazionale di sicurezza cibernetica.....	4
1.3 Luogo di esecuzione dell'appalto.....	4
1.4 Documentazione di gara e reperimento della stessa.....	4
1.5 Responsabile del procedimento e referente di gara.....	5
1.6 Il Sistema.....	5
1.7 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico.....	8
1.8 Lingua della documentazione da produrre.....	8
1.9 Codice identificativo della gara.....	8
1.10 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).....	8
1.10.1 Comunicazioni.....	10
1.10.2 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema".....	10
<b>2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Oggetto.....	11
2.2. Requisiti di base delle forniture.....	12
2.3 Valore a base d'asta.....	12
2.4 Durata.....	12
2.5 Mancata suddivisione in Lotti.....	12
2.7 Valore stimato appalto.....	13
2.8 Clausola di revisione dei prezzi.....	13
2.9 Sicurezza.....	13
2.10 Clausola sociale.....	14
2.11 Sopralluoghi.....	14
<b>3. INVITO.....</b>	<b>14</b>
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>16</b>
<b>5. FATTURATI DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E REQUISITI DI ACCESSO.....</b>	<b>19</b>
5.1 Fatturati di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara.....	19
<b>6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>23</b>
<b>7. CONTENUTO DELL'OFFERTA. Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
7.1 Documentazione amministrativa (Busta amministrativa).....	25
7.1.1 Imposta di bollo.....	25
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.....	26
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.....	28
7.4 Pagamento del contributo all'ANAC.....	31
7.5 Documentazione relativa all'avvalimento.....	32
7.6 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.....	33
7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni.....	33
7.8 Soccorso istruttorio.....	34
7.8.1 Soccorso istruttorio procedimentale.....	35
7.9 Offerta Economica.....	36
<b>8. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI.....</b>	<b>37</b>

<b>9. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI VINCOLI .....</b>	<b>37</b>
9.1 Criterio di aggiudicazione .....	37
9.2 Ulteriori regole e vincoli .....	37
<b>10 FASE DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>38</b>
10.1 Documentazione Amministrativa .....	38
10.2 Valutazione offerta economica.....	39
<b>11 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>40</b>
11.1 Anomalia .....	40
11.2 Comprova dei requisiti di accesso alla gara .....	41
11.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto .....	42
<b>12. SUBAPPALTO .....</b>	<b>43</b>
<b>13. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....</b>	<b>44</b>
<b>14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>44</b>
<b>15. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO... </b>	<b>45</b>
<b>16. ACCESSO.....</b>	<b>46</b>
<b>17. GESTORE DEL SISTEMA .....</b>	<b>46</b>
<b>18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>46</b>
<b>19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....</b>	<b>48</b>
<b>20. SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE .....</b>	<b>49</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>50</b>

## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

### **1.1 Premessa**

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., indetto da DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per il **“rinnovo ed ampliamento delle licenze software “Magnet Forensics AXIOM”, con relativi servizi di consegna, supporto ed aggiornamento, nonché formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2325 (n. iniziativa 3530161)**, come da determina a contrarre nr. **53446**, in data **30.05.2023**, pubblicata al seguente link <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966>, ed, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. trasmessa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC), nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325 (di seguito, per brevità, anche **SDAPA ICT**), pubblicato sulla GUUE n. S020 del 28 gennaio 2022 e sulla GURI nr. 13 del 31 gennaio 2022 e pubblicato sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

### **1.2 Perimetro Nazionale di sicurezza cibernetica**

Le licenze oggetto della fornitura non sono contemplate tra i beni elencati nell'Allegato 1 del DPCM del 15 giugno 2021, e, quindi, la fornitura di che trattasi non rientra nell'ambito del “Perimetro di Sicurezza Cibernetica Nazionale” come definito dal quadro normativo che recepisce la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, recante “Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione” e, conseguentemente, non si rende necessario richiedere al “Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)” il parere come previsto all'art.3, comma 1, del DPR n.54/2021.

### **1.3 Luogo di esecuzione dell'appalto**

La presente fornitura dovrà essere assicurata presso:

- la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio Affari e Informazioni Generali - Via Tuscolana, 1558 - 00173 Roma (RM);
- la Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - Via Tuscolana, 1558 - 00173 Roma (RM).

### **Codice NUTS: ITI43**

### **1.4 Documentazione di gara e reperimento della stessa**

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- Lettera di invito generata dal Sistema;
- Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso. (**Allegato 1**)
- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice (**Allegato 2**);
- Schema di contratto (**Allegato 3**);
- Patto di integrità (**Allegato 4**);
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno (**Allegato 5**);
- Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali (**Allegato 6**);
- Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione (**Allegato 7**).

Sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi:

- **Allegato 8** – Modello F24
- **Allegato 9** – Modello dichiarazione integrativa;
- **Allegato 10** – Modello dichiarazione avvalimento;
- **Allegato 11a** – Modello DGUE in formato xml;
- **Allegato 11b** – Modello DGUE in formato word;
- **Allegato 12** - Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici;
- **Allegato 13** – Modello di offerta economica;
- **Allegato 14** – Istanza modifica condizioni economiche del contratto.

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico sono state redatte tenendo conto di quanto previsto al Paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico relativo al Bando Istitutivo, per quanto applicabile.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito “software” per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs.vo n. 82/2005, disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it). Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

La documentazione di gara è, inoltre, disponibile gratuitamente in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966>.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito e al link del committente.

### **1.5 Responsabile del procedimento e referente di gara**

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché “Linea guida nr. 3” di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016, come integrata della Delibera nr. 1007 dell'11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 260 del 07/11/2017.

Il referente di gara è l'Ispettore della Polizia di Stato Samantha Marzi:

PEC: [dipps015.0700@pecps.interno.it](mailto:dipps015.0700@pecps.interno.it)

MAIL: [samantha.marzi@poliziadistato.it](mailto:samantha.marzi@poliziadistato.it)

TELEFONO: 06/46572198

### **1.6 Il Sistema**

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo nr. 82/2005. Mediante il “Sistema” verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle “OFFERTE” e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico ammesso al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della “*Domanda di ammissione*” ha eletto domicilio nell'apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni “Appalto Specifico”, di seguito anche “AS”, di cui allo “SDAPA”, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del “Sistema”, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'“AS” a mezzo PEC.

L'“*Offerta*” deve essere presentata esclusivamente attraverso il “Sistema”, e quindi per via telematica mediante

l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

\*\*\*\*\*

Il "Sistema" utilizzato da "Consip S.p.A." garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D. Lgs.vo nr. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed, in particolare, dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della soprarichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della "Consip S.p.A." e/o della stazione appaltante, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'"Offerta" non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del "Sistema", come previsto dal **Paragrafo 7.1** e seguenti del "Capitolato d'oneri" del "Bando Istitutivo".

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera "Consip S.p.A." e il Gestore del "Sistema" da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del "Sistema" di qualsiasi natura essi siano. "Consip S.p.A." o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'"Appalto Specifico", si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del "Sistema", fermo restando il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico candidato (Consiglio di Stato, sez. V, 04.04.2023 n. 3452).

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul "Sistema", nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile:

- **essere stati previamente ammessi dalla "Consip S.p.A." al "Sistema Dinamico della P.A." per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e quindi invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;**
- **il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.vo nr. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata; si precisa che, in conformità a quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 26 marzo 2021, nr. 2581, qualora nell'ambito del presente appalto specifico venga richiesta l'apposizione di firma digitale sui documenti di risposta, la stessa dovrà essere corredata dalla marcatura temporale e connesso codice seriale ("Timestamp"), pena l'esclusione dalla presente procedura di gara;**
- **la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.**

Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare "Consip S.p.A." affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., **anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte**, in ottemperanza all'articolo 79, comma 5-bis, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il "Sistema" assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole del Sistema di E-procurement (anche definite "Regole") (**Allegato 7**).

Per qualsiasi dubbio interpretativo circa l'utilizzo della piattaforma, le modalità di registrazione o la partecipazione alle gare, gli operatori economici candidati potranno fare riferimento alle guide pubblicate sul portale Consip al

seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto.html?str=SD> selezionando lo strumento “Sistema Dinamico”.

Il funzionamento della “piattaforma” avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE nr. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo nr. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della “piattaforma” comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla “piattaforma” medesima.

L’utilizzo della “piattaforma” avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità, con la conseguenza che nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della “piattaforma”.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla “piattaforma”;
- utilizzo della “piattaforma” da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al presente capitolato d’oneri e a quanto previsto nel documento denominato “Regole del Sistema di “e-Procurement” della Pubblica Amministrazione - Vers. 2.0 – Agosto 2022” (**Allegato 7**).

In caso di mancato funzionamento della “piattaforma” o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della “piattaforma” e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966>.

Allorché il concorrente in gara deduca il malfunzionamento della “piattaforma” informatica utilizzata per inserire le offerte **è onere** del medesimo dimostrare il preteso malfunzionamento attraverso l’apertura di un c.d. “**ticket**” presso il gestore della piattaforma medesima, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del “sistema” (T.A.R. Trentino Alto Adige N. 00014/2022 del 31/01/2022 – Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 16 novembre 2022, N. 538).

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento, fermo restando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico candidato (Consiglio di Stato, sez. IV, 24.01.2022 nr. 448 - Delibera nr. 537 del 6 giugno 2018 - Delibera nr. 322 Del 21 aprile 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).

La “piattaforma” garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione ed è accessibile H24, fatti salvi i periodi di manutenzione programmata comunicati con congruo anticipo dal gestore della stessa.

La “piattaforma” è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle

operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Infine si specifica che, nell'eventualità la stazione appaltante dovesse, per una delle ragioni sopra riportate, prorogare le date di scadenza per la presentazione delle offerte anche relativamente al singolo lotto, la proroga opererà sull'intera procedura.

### **1.7 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico**

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'“Appalto Specifico”, del presente “Capitolato d'Oneri” e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, **entro la data del 08/06/2023, ore 10:00**, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato **alla data del 21/06/2023, ore 13:00**, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, del D Lgs.vo nr. 50/2016, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, ed alla luce della successiva estensione di validità temporale di detta previsione con Decreto Semplificazioni –bis nr. 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni con Legge nr. 108 del 29 luglio 2021, fino al 30 giugno 2023.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del “Sistema” relativa all'“Appalto Specifico” riservata alle richieste di chiarimenti.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [dipps015.0700@pecps.interno.it](mailto:dipps015.0700@pecps.interno.it), in ossequio alle indicazioni operative di cui al successivo Paragrafo 1.10.2.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all'“Appalto Specifico” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed al link del committente <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966> nel rispetto del termine di cui all'art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. fatta salva la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020.

Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati, gli operatori economici candidati sono pregati di presentare le predette domande in formati elettronici che consentano un agevole trasferimento e collazione (Word, PDF).

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

### **1.8 Lingua della documentazione da produrre**

Tutta la documentazione che compone l'“OFFERTA” per la partecipazione al presente “Appalto Specifico” dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

### **1.9 Codice identificativo della gara**

Il codice identificativo della gara (985003278B) anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge nr. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'“Appalto Specifico”, è contenuto nel presente “Capitolato d'oneri”.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo Paragrafo 7.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C.

### **1.10 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al “Fascicolo Virtuale dell'Operatore**



### **Economico (FVOE)**

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui al Regolamento approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 533, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/06/2018 n. 148, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lett.c), del D.L. 16/7/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120/2020.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d’oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, di cui all’articolo 213, comma 8, del vigente “Codice dei Contratti”, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’articolo 53, comma 5, lett. d), del D.L. nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021 e, nello specifico, mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”.

Per le finalità di cui sopra, l’Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, e, nello specifico, mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della “Banca dati”. L’interoperabilità tra le diverse “banche dati” gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le “banche dati” gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le “Linee guida” in materia.

Presso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, è stato istituito il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)” nel quale sono presenti i dati di cui al precedente capoverso, per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, del medesimo decreto legislativo per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 sempre del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che l’operatore economico carica.

Il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”, e i documenti in esso contenuti sono **riutilizzabili** per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale di ciascuno dei documenti medesimi. La validità temporale delle certificazioni è stabilita convenzionalmente in **120 (centoventi) giorni solari**, ove non diversamente indicato.

Il “fascicolo virtuale” è utilizzato anche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

In sede di partecipazione alle gare, l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, di cui ai suddetti articoli 80, 83 e 84, contenuti nel “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)” per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni, di cui al medesimo articolo 80, realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie “banche dati”, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le “Linee guida” in materia.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) garantisce l’accessibilità alla propria “Banca Dati” alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli Organismi di attestazione, di cui al cennato articolo 84, commi 1 e seguenti, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente ai loro dati.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) predisporrà elenchi di operatori economici già accertati (**c.d. Lista operatori economici verificati**) e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al “sistema” accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di->

[registrazione-e-profilazione-utenti](#)), secondo le istruzioni, i termini e le regole tecniche ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASSOE", che lo stesso dovrà essere allegato a "Sistema" in fase di presentazione dell'offerta e firmato digitalmente. Tutti i documenti inseriti dagli operatori economici a comprova dei requisiti devono essere **preventivamente firmati digitalmente** prima di essere caricati nella "Libreria Virtuale" del "FVOE".

**Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un "PASSOE".**

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto "Sistema", la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata registrazione presso il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", nei termini indicati dalla stazione appaltante di cui al precedente capoverso, ovvero nei termini fissati per la presentazione delle offerte, come l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", **non comportano**, di per sé e salvo quanto oltre previsto, **l'esclusione** dalla presente procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2022 nr. 365).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, infine, l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. nr. 445 del 28/11/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del Decreto medesimo

(Si ricorda che la Deliberazione AVCP nr. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 nr. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € **40.000,00** svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabiliva che il ricorso al "sistema AVCPass", per la verifica dei requisiti, doveva essere regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Tale deliberazione è stata adottata in relazione all'istituzione del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" ove è stato stabilito che, per le procedure di importo inferiore a **40.000,00 euro**, l'utilizzo del "sistema" è facoltativo, previa acquisizione di un "CIG ordinario", (cfr. Delibera nr. 464 del 27/07/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022).

### **1.10.1 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente appalto specifico sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il "Sistema" e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al Paragrafo 17.6, avvengono utilizzando l'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in sede di ammissione allo SDAPA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **1.10.2 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle

comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal "Sistema" si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [dipps015.0700@pecps.interno.it](mailto:dipps015.0700@pecps.interno.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA**

### **2.1 Oggetto**

La presente procedura ha ad oggetto la categoria merceologica di seguito indicata alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso "Appalto Specifico" per il CPV di seguito indicato (cfr. documento ID 2325 – SDA ICT 4 **Allegato 1** - Capitolato Tecnico disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) (**Allegato 1**):

- **Licenze software: CPV di riferimento 48000000-8 (pacchetti software e sistemi di informazione);**

L'oggetto del presente appalto prevede:

### **Per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - Servizio Affari e Informazioni Generali**

#### **Rinnovo:**

- Nr. 1 Rinnovo di licenze "Magnet Forensics AXIOM" "subscription" comprensivo degli aggiornamenti delle release SW, per l'arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

#### **Ampliamento:**

- Nr. 6 licenze "Magnet Forensics AXIOM" "subscription", per l'arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

#### **Formazione:**

- Corso di formazione in modalità "live online".

### **Per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni**

#### **Rinnovi:**

- Nr. 28 Rinnovi di licenze "Magnet Forensics AXIOM", con "upgrade" in versione "subscription" comprensivo degli aggiornamenti delle release SW, per l'arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
- Nr. 21 Rinnovi di licenze "Magnet Forensics AXIOM", in versione "subscription" comprensivo degli aggiornamenti delle release SW, per l'arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

#### **Ampliamento:**

- Nr. 13 licenze "Magnet Forensics AXIOM" "subscription", per l'arco temporale di 36 (trentasei)

mesi.

### **Formazione:**

- Corso di formazione in modalità “live online”.

### **2.2. Requisiti di base delle forniture**

La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di base di seguito indicati:

- tutte le licenze “software” dovranno soddisfare i requisiti e presentare caratteristiche tecniche non inferiori a quanto riportato nel capitolato tecnico;
- le licenze dovranno essere fornite secondo le quantità, indicate nel capitolato tecnico.

### **2.3 Valore a base d’asta**

L’importo a base d’asta è indicato nella tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Categoria di abilitazione	CPV	Base d’asta (IVA esclusa)
<b>Licenze software - SDA</b>	<b>48000000-8 (Pacchetti software e sistemi di informazione)</b>	<b>€ 1.120.000,00</b>
<b>Importo totale a base d’asta</b>		<b>€ 1.120.000,00</b>

**L’appalto è finanziato con fondi di derivazione nazionale e non comprende i costi della manodopera in considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni oggetto della procedura.**

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 Iva e/o, altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

### **2.4 Durata**

Il contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della presente procedura, avrà durata di 36 (trentasei) mesi, dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC a cura dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **2.5 Mancata suddivisione in Lotti**

La presente procedura non è suddivisa in lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l’unicità della fornitura e la medesima categoria merceologica.

### **2.6 Opzioni e rinnovi**

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, del contratto d’appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Il contratto di appalto discendente dalla presente procedura può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un

quinto dell'importo contrattuale che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. L'Amministrazione, entro il termine di vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità;
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

## 2.7 Valore stimato appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii, che tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara è riepilogato nella successiva tabella:

N. Lotto	Importo a base d'asta	Importo delle varianti di cui al punto 1	Importo del V di obbligo	Importo dell'ulteriore annualità di cui al punto 3	Importo del pagamento delle spese di pubblicità legale proporzionalmente ripartite di cui al paragrafo 20 e dell'imposta di bollo di cui al Paragrafo 7.1.1 e del contributo di gara di cui al successivo Paragrafo 7.4
1	1.120.000,00	112.000,00	224.000,00	373.333,33	6.300,00+16,00+ 165,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.835.814,33*</b>

(\*Importi IVA esclusa)

## 2.8 Clausola di revisione dei prezzi

In aderenza alla lettera a) del richiamato comma 1 dell'articolo 106 del Codice, così come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25 del 28/03/2022, che sancisce l'obbligo di previsione delle clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, ed in considerazione della circostanza che sono in atto pregiudizievole fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, i contratti discendenti dalla presente procedura conterranno una specifica clausola di "revisione dei prezzi", al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze. Le predette circostanze imprevedibili e concretamente eccezionali, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili nell'ambito del normale andamento dei relativi mercati, non devono generare lo scavalco del limite oltre il quale il corrispettivo dei contratti di durata possa subire, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione degli atti negoziali medesimi, nell'ottica di operare un giusto bilanciamento tra normale alea contrattuale ed eccezionalità della situazione economica.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, mediante il modulo allegato (Allegato n. 14).

## 2.9 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e, pertanto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. nr. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.

## 2.10 Clausola sociale

L'Amministrazione, ha determinato di non inserire la "Clausola sociale", di cui all'articolo 50 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità alle previsioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13.2.2019, e specificatamente all'articolo 2, comma 2.1, in quanto non si è in presenza di un discendente atto negoziale assimilabile a quello in essere, e lo stesso comunque non si configura quale contratto ad alta intensità di manodopera in ragione della natura delle prestazioni, nonché stante la circostanza che, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, l'Amministrazione non ha stimato un costo complessivo della manodopera.

L'Impresa aggiudicataria in corso di esecuzione del discendente contratto dovrà comunque fornire le informazioni sul personale utilizzato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il numero degli addetti;
- i CCNLL applicati;
- i lavoratori svantaggiati ex lege 381/91;
- qualifica;
- livelli di anzianità;
- monte ore;
- sede di lavoro.

## 2.11 Sopralluoghi

Per il presente Appalto non è prevista l'effettuazione di sopralluoghi.

## 3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta **a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo "SDAPA"** per le categorie di abilitazione oggetto dell'"AS", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del Capitolato d'onori (ID 2325 SDA ICT 4 del Capitolato d'onori Nuova piattaforma), pubblicato su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Si precisa che gli operatori economici saranno invitati alla partecipazione al presente appalto specifico solo se hanno conseguito l'abilitazione al CPV afferente alla categoria di abilitazione di riferimento indicata nel presente capitolato d'onori.**

**Sul "Sistema", nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.**

Resta fermo che coloro che appartengono a una determinata categoria merceologica, che non posseggano i requisiti di fatturato relativi alla specifica "categoria di abilitazione" derivante dall'individuazione del CPV in essa ricompresa o specifico CPV individuato dalla stazione appaltante" dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento, come descritto nei Paragrafi successivi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.**

**Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo "SDAPA", siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.**

Si fa presente che l'operatore economico, **che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito**, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip

S.p.A. l'esame della domanda stessa secondo la tempistica di cui all'articolo 4 del Capitolato d'oneri (ID 2325 SDA ICT 4 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma).

In tali casi Consip S.p.A. e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili del mancato invito.

Stante quanto precede, può presentare offerta, a pena di esclusione, per un AS, solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDAPA - per la/le categoria/e oggetto dello stesso AS, al momento dell'invio della lettera di Invito e quindi sia stato invitato.

**Tale regola si applica:**

- agli operatori economici che presentano offerta singolarmente;
- agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario;
- ai Consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici;
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici;
- nel caso di avvalimento, all'Impresa ausiliaria.

La regola suddetta si applica, anche nel caso in cui partecipi al singolo "AS" un "RTI" che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorzi esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell'invito per il singolo "AS", essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ausiliate ecc.) con i quali essi partecipano in relazione al singolo lotto di partecipazione.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla presente procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura, in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

**3.1 Regole generali per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione**

Al fine di agevolare gli operatori economici candidati nella corretta interpretazione della "lex specialis" di gara relativamente ai limiti e alle forme consentite alla partecipazione ed alle modalità per il soddisfacimento dei requisiti, di seguito si riepilogano schematicamente le modalità per gli appalti specifici che prevedono le categorie merceologiche multiple:

**Relativamente alle "categorie merceologiche" oggetto di "AS" (NON APPLICABILE AL CASO DI SPECIE)**

Categorie di abilitazione	Come vengono gestiti a sistema gli inviti	Come è possibile rispondere
<b>A</b>  <b>B</b>	OE 1 in possesso Cat. Abilit. <b>A</b>	OE 1 in RTI con OE 2
	OE 2 in possesso Cat. Abilit. <b>B</b>	OE 2 in RTI con OE 1
	OE 3 in possesso Cat. Abilit. <b>A e B</b>	OE 3 Singolarmente

**Tabella 1**

**Relativamente ai fatturati di ammissione delle categorie merceologiche:**

<i>Fatturati di ammissione delle categorie di abilitazione previste dall'AS (Ipotesi) calcolate secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d'onere dello SDA</i>	<i>Possibili modalità di soddisfacimento del requisito relativo al fatturato</i>	
	<i>Ipotesi N.</i>	<i>Scenari possibili in caso di avvenuta abilitazione alle categorie di abilitazione di cui alla tabella 1</i>
Categoria di abilitazione X Fatturato specifico XXX	1	<b>In RTI</b> se gli operatori economici riuniti soddisfano complessivamente l'ammontare di fatturato richiesto e sono entrambi abilitati alla categoria di abilitazione. La regola è valida anche in caso di AS multicategoria.
	2	<b>Singolarmente</b> se l'OE possiede sia l'abilitazione a tutte le categorie merceologiche che il possesso dei fatturati richiesti in relazione alle stesse.
	3	Con il ricorso all'istituto dell' <b>avvalimento</b> , sia se la risposta è in forma aggregata che singola, con il vincolo che l'ausiliaria deve comunque essere abilitata almeno alla categoria di abilitazione, per la quale si fornisce ausilio.

**Tabella 2**

**Rimangono ferme anche le seguenti regole:**

1. L'ausiliaria deve essere tra il novero degli invitati per la categoria merceologica per la quale si deve fornire ausilio;
2. È vietato l'avvalimento per la comprova dei requisiti di idoneità professionale.

**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione, oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle "Aggregazioni" tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo "Aggregazioni") con soggettività giuridica, già ammesse allo "SDAPA", anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorzianti nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

**Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del Capitolato d'onere (ID 2325 SDA ICT 4 del Capitolato d'onere Nuova piattaforma), al momento dell'invio dell'invito del presente "AS", alla luce di quanto previsto al Paragrafo 5.1.2 dello stesso "Capitolato d'onere" del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.**

Saranno, inoltre, **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e gli operatori economici, che, a causa di un grave inadempimento a loro ascrivibile, non consentano l'individuazione definitiva del contraente in aderenza alle previsioni e alle tempistiche di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**Possono essere, altresì, esclusi dalla gara, previo contraddittorio,** i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

**E' fatto divieto** ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente appalto.

In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora il consorziato designato sia, **a sua volta**, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al "singolo lotto".

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), nel medesimo lotto, ove previsto.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, nel medesimo lotto, ove previsto.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara (Lotto), in forma singola o associata.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

I consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara **senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti proquota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 3, lett. b) e c), del Codice è vietato indicare, **in fase di esecuzione**, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 48, comma 7- bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad escludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per le determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

**Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. nr. 14 del 12 gennaio 2019, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.**

**Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.**

**Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo summenzionato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.**

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di **capofila** che deve essere assimilata alla **mandataria**.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per quel che concerne i Raggruppamenti temporanei di Imprese, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione degli RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le modifiche, di cui ai richiamati commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48, operano sia in fase di esecuzione, che nell'ambito dello svolgimento della procedura, anche in relazione alla perdita dei requisiti di affidabilità morale di cui all'articolo

80 del Codice da parte di uno dei componenti del RTI, fermo restando che l'operatore economico associato già costituito e/o costituendo **abbia portato a conoscenza della Stazione Appaltante**, qualora la medesima non ne abbia avuto o acquisito notizia, **L'avvenuta perdita di detti requisiti** in capo ad uno dei soggetti componenti l'associazione. In tal caso, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, la stazione appaltante assegna al RTI un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno (cfr. CdS, A.P., 25/01/2022, n.2), fissato in 15 (quindici) giorni solari.

Nel precisare che la modifica esterna in aggiunta (c.d. in addizione) o in sostituzione non è invece consentita né per la figura della mandataria né per quella della mandante, si rappresenta che costituiranno **causa di esclusione**:

- la mancata comunicazione tempestivamente resa alla stazione appaltante circa la perdita dei requisiti da parte di uno dei componenti del RTI e la conseguente sottoposizione alle valutazioni dell'amministrazione del nuovo assetto societario;
- la non favorevole valutazione sempre da parte della stazione appaltante circa il nuovo assetto societario.

Nell'eventualità di ricorso al c.d. **"avvalimento attenuato"** dei requisiti delle consorziate non designate quali esecutrici, dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente e prodotto nella "Busta Amministrativa" l'apposito modello "Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici", da inserirsi nella "Busta amministrativa", relativa al/i lotti per il quale si intende partecipare (**Allegato 12**)

## 5. FATTURATI DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E REQUISITI DI ACCESSO

### 5.1 Fatturati di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDAPA secondo le modalità di cui all'articolo 4 del Capitolato d'oneri (ID 2325 SDA ICT 4 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma), pubblicato su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", in conformità alla Delibera ANAC nr. 464 del 27/07/2022, e, ai sensi dell'articolo 81, commi 1 e 2, come modificato dall'articolo 53, comma 5, lett. d), della Legge nr. 108/2021, di conversione del D.L. 31/05/2021, nr. 77, nonché dell'articolo 216, comma 13, del Codice, come modificato dall'articolo 54, comma 1, lett. g), della medesima Legge nr. 108/2021, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)" istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

**La richiesta dei fatturati di ammissione e degli ulteriori requisiti è prevista in un'accezione generale con lo scopo di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e in una forma più specifica per i motivi propri di ogni singola categoria di abilitazione, come declinati al paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri (ID 2325 SDA ICT 4 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma).**

- A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere almeno il fatturato, relativamente ad ogni singola categoria di abilitazione, indicata nella tabella che segue, o ad esso superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo e di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati nel Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo:

Categoria di abilitazione	CPV	Base d'asta (IVA esclusa)	Importo fatturato necessario ai fini dell'ammissione del presente appalto specifico calcolato secondo le modalità del Paragrafo 2.2 del capitolato d'oneri (ID 2325)*
Licenze software-SDA	48000000-8 (Pacchetti software e sistemi di informazione)	€ 1.120.000,00	€ 46.666,66

**(\* N.B. - Il fatturato riportato nella colonna è da riferirsi al calcolo della soglia minima di fatturato che rimane, in ogni caso, quello dichiarato in fase di ammissione al presente appalto specifico attraverso la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” di cui al successivo Paragrafo 7.2).**

**In caso di partecipazione in forma aggregata, l’Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.**

Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e le Consorziatate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1, lett. a) e b), del bando istitutivo.

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno possedere **nel loro complesso** i “Fatturati specifici” richiesti.

**Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo:**

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della **somma** dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione, relativamente ad ogni categoria merceologica dell’appalto specifico;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziatate, il valore del fatturato delle consorziatate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziatate indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale, di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo:**

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività che svolgerà l’attività oggetto della certificazione, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- in caso di Consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle consorziatate esecutrici, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Resta inteso altresì che, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziatate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse.**

**(Il requisito di cui al punto A) del presente Paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata.**

Rimane inteso che quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L’operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare al presente appalto.

Come previsto nel Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all’AS, il fatturato di ammissione, dell’operatore economico è quello individuato, a seguito di ammissione o modifica dati, **al momento dell’invio della lettera di invito.**

Resta inteso, altresì, che, **a pena di esclusione\***:

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste;**
- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;**
- **la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse;**
- coloro che appartengono ad una "classe di abilitazione" inferiore a quella richiesta, potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.2.

**È evidente che, in caso di partecipazione in forma aggregata, qualora gli operatori economici che partecipano al raggruppamento, sia costituendo che già costituito, al fine di stabilire quali dei membri del RTI posseda i requisiti in forma maggioritaria, la stazione appaltante adotterà, quale unico criterio di definizione, quello relativo al maggior fatturato posseduto nella relativa categoria di abilitazione individuata.**

**(\*Tale previsione normativa deve intendersi espunta dall'ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20).**

## **5.2 Avvalimento**

Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ammesso allo "SDAPA" ed invitato all'"AS", può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del "Codice", avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento e/o Consorzio a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

**Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda, di cui all'articolo 40 del menzionato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.**

**L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

Tuttavia, a pena di esclusione dall'"AS", l'avvalimento in fase di "Appalto Specifico" è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo "SDAPA" almeno alla categoria di abilitazione oggetto dell'AS", prima dell'invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.

Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).**

**Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

1. **non è ammesso** che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, **pena l'esclusione** di tutti i

- concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. **non è ammessa** la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **pena l'esclusione** di entrambe le imprese;
  3. **è ammesso** che il concorrente **possa avvalersi** di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
  4. **è sempre ammesso** l'avvalimento all'interno di un "RTI o Consorzio ordinario" tra mandante e mandataria o tra consorziate;
  5. **non è ammesso** l'avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono "opere complesse" di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, così come definito dal Decreto ministeriale 10/11/2016, nr. 248 del Ministro delle Infrastrutture;
  6. l'ausiliaria **può assumere il ruolo di subappaltatore** nei limiti dei requisiti prestati, ove la prestazione non rientri tra quelle non subappaltabili di cui al successivo articolo 13;
  7. **non è ammesso** l'avvalimento per conseguire il punteggio dell'offerta tecnica (cfr Tar Catanzaro 1/3/2021, nr. 444);

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (con le modalità previste dall'articolo 2704 c.c. ovvero con firma digitale di cui all'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs.vo nr. 82/2005), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. "**tecnico od operativo**", mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. "**di garanzia**" è sufficiente "l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci rese dal soggetto sul quale l'offerente fa affidamento per il soddisfacimento dei requisiti, l'Amministrazione dà all'offerente e/o a tale soggetto la possibilità di presentare le misure correttive eventualmente adottate al fine di rimediare all'irregolarità constatata e, di conseguenza, di dimostrare che può essere nuovamente considerato un soggetto affidabile, e, solo in subordine, e se il soggetto al quale è opposta una causa di esclusione, di cui all'articolo 57, Paragrafi 1 e 4, della Direttiva 2014/24, non ha adottato alcuna misura correttiva o se quelle adottate sono ritenute insufficienti dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può, o, se il diritto nazionale la obbliga, deve imporre all'offerente di procedere alla sostituzione di detto soggetto (c.f.r. Consiglio di Stato, sez. III, 02.12.2021 n. 8043)

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo /ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, ovvero il RUP in maniera autonoma richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine pari a 15 (quindici) giorni solari, per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In ogni caso l'ausiliaria subentrante deve già essere ammessa allo SDAPA al momento dell'invio della lettera di invito ed essere abilitata a tutte le categorie merceologiche del presente appalto specifico.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, la stazione appaltante in gara ha l'onere di verificare la natura e la consistenza dei requisiti posseduti dal

concorrente ausiliato, la natura dell'avvalimento e l'idoneità formale del contratto da avvalimento.

La stazione appaltante ha facoltà di eseguire in corso di esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed, in particolare, che le prestazioni, oggetto di appalto, sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto.**

## 6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.

L'“OFFERTA” si compone delle seguenti parti e contiene i rispettivi documenti:

1. “*Busta Amministrativa*”;
2. “*Busta Economica*”, che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.9.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra “a Sistema” nelle varie Sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

<b>Documento</b>	<b>Sezione</b>	<b>Busta</b>
Domanda di partecipazione	Amministrativa	Amministrativa
Attestazione ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;	Amministrativa	Amministrativa
Modello di dichiarazione integrativa	Amministrativa	Amministrativa
Procura	Amministrativa	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa	Amministrativa
DGUE concorrente	Amministrativa	Amministrativa
PASSOE Operatore economico	Amministrativa	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo CIG 985003278B	Amministrativa	Amministrativa

DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa	Amministrativa
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento	Amministrativa	Amministrativa
PASSOE ausiliaria	Amministrativa	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa	Amministrativa
<b>Documento</b>	<b>Sezione</b>	<b>Busta</b>
Offerta economica (generata dal sistema)	Economica	Busta economica
Prospetto di offerta economica predisposto dalla SA	Economica	Busta economica

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato.pdf", devono essere tutti convertiti in "formato.pdf".

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal "Sistema", che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio**" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa, inoltre, che:

- l'"OFFERTA" pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'"OFFERTA", chi ha inviato un'"OFFERTA" potrà **ritirarla (un'"OFFERTA" ritirata equivarrà ad un'"OFFERTA" non presentata)**;
- il "Sistema" non accetta "OFFERTE" presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché "OFFERTE" incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a "Sistema", nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla



partecipazione alla gara.

## **7. CONTENUTO DELL'OFFERTA**

### **7.1 Documentazione amministrativa (Busta amministrativa)**

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il "Sistema" la seguente "Documentazione amministrativa":

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al successivo Paragrafo 7.2;
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore di cui al successivo Paragrafo 7.3;
3. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C. di cui al successivo Paragrafo 7.4;
4. Comprova in ordine all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. nr. 672/1972, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.1.1.;
5. PASSOE di cui al precedente Paragrafo 1.10;

Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

6. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento di cui al successivo Paragrafo 7.5;
7. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 7.7);
8. La certificazione della qualità conforme alle norme "UNI EN ISO 9001:2015" in corso di validità, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000";
9. Attestazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
10. Eventuale documentazione relativa ai sopralluoghi, ove previsti.

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal "Patto di integrità" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" che, ad ogni buon fine, sono allegati in bozza a "Sistema" e sul sito del committente (**allegati nr. 4 e 5**).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto della stipula contrattuale.

**La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto d'integrità" costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012.**

**Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura la mancata accettazione della c.d. "clausola sociale", qualora prevista, in aderenza alla previsione di cui all'articolo 5 della Delibera nr. 114 in data 13.02.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Linee Guida n. 13" afferente "La disciplina delle clausole sociali".**

**Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla procedura di gara, la mancata adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.**

Costituisce, infine, **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### **7.1.1 Imposta di bollo**

L'operatore economico dovrà certificare, all'atto della presentazione dell'offerta, il pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00, per ogni lotto (eventuale) al quale si intende partecipare, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 potrà avvenire mediante l'utilizzo e secondo le indicazioni dei campi precompilati del modello F24 (**Allegato n. 8**) o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente)

e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo, ovvero copia informatica dell'F24, ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

**Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.**

In caso di mancata presentazione del documento predetto si applica l'articolo 83, comma 9, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

La “**Dichiarazione sostitutiva**” di partecipazione, di cui al successivo Paragrafo 7.2, deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

## **7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione**

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” generata automaticamente dal “Sistema”. Detta “dichiarazione sostitutiva”, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- indicazione dei lotti per cui si partecipa, ove previsti;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.nr. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. nr. 165/2001, l'art. 21 del D.Lgs.vo nr. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. nr. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- dichiarazione circa la presenza di condanna o motivi che costituiscano cause di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare, facendosi rinvio a quanto precisato al successivo Paragrafo 7.6 per i documenti da produrre;
- l'informativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/08/2019, nr. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, la mancata dichiarazione di ricorso al predetto istituto e la mancata indicazione dei servizi e delle forniture che s'intende

subappaltare nella “**Dichiarazione sostitutiva di partecipazione**”.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:

- (solo per i R.T.I.) l’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite\*) **(\*Tale previsione normativa deve intendersi espunta dall’ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20).**
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una “**Dichiarazione sostitutiva di partecipazione**”.

In caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.

La Dichiarazione verrà generata dal “Sistema” in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il “Sistema” dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta digitalmente:
  - in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
  - in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
    - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;
    - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
  - in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di

ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

L'operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Qualora non sia possibile tecnicamente inserire a "Sistema" tali informazioni, l'operatore economico candidato può utilizzare il "Modello di dichiarazione integrativa" (Allegato 9)

**In ragione della recente entrata in vigore del correttivo al D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo "SDAPA" con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non siano complete e che quelle relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter, non siano state rese o non lo siano state alla luce della riforma.**

**In tal caso, gli operatori economici concorrenti devono presentare una dichiarazione con la quale gli stessi completino e/o integrino i dati mancanti contenuti nei sopra indicati commi. (Allegato nr. 9 – Modello dichiarazione integrativa).**

### **7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari ad € **11.200,00**.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (**a pena d'esclusione**) della certificazione di qualità della "UNI EN ISO 9001:2015".

**Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo nr. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..**

**In tal caso, l'operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR nr. 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR nr. 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.**

Dovrà, inoltre, essere riportata **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Il predetto impegno **deve** essere reso, **a pena di esclusione**, anche nell'eventualità di una costituzione di una garanzia in titoli di debito pubblico e/o in contanti ed assegni circolari

In caso di partecipazione a più lotti, ove previsti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, nr. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La stessa è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto.**

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, in ottemperanza all'articolo 2, comma 1, dei pertinenti "schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 dicembre 2022, n. 193, mediante pubblicazione al link <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966> sull'apposito spazio presente a "Sistema" su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), ritenendosi conseguentemente **manlevata** dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo nr. 50/2016. e ss.mm.ii.

Oltre i casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, l'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione per l'accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, **non** comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa consequenziale, in quanto la stessa copre soltanto i "fatti" che si verificano nel periodo compreso tra l'aggiudicazione e il contratto e non anche al periodo compreso tra la "proposta di aggiudicazione" e l'"aggiudicazione definitiva". (Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, sentenza n. 7/2022).

Permane, comunque, la possibilità per l'Amministrazione, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli artt. 1337-1338 del Codice Civile.

Rimane fermo, altresì, il potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di applicare sanzioni amministrative pecuniarie qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte degli operatori economici, come previsto dall'art. 213, comma 13, del D.Lgs.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

La garanzia provvisoria, altresì, copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 nr. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell'Interno**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la/e garanzia/e in qualsiasi forma/e presentata/e dovrà/dovranno essere conforme/i agli "schemi di polizza tipo" di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022, n. 193, contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
6. riportare l'autentica della sottoscrizione, ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per in ulteriore periodo da comunicare a cura della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, **a condizione che abbia espressa decorrenza della data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per la riduzione della garanzia nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate indicate come esecutrici, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI CEI ISO 9000", trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure

della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

**Garanzia provvisoria per l'appalto specifico avente ad oggetto il "Rinnovo ed ampliamento delle licenze software "Magnet Forensics AXIOM", con relativi servizi di consegna, supporto ed aggiornamento, nonché formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi".**

#### **7.4 Pagamento del contributo all'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC nr. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva Delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto in relazione al **CIG 985003278B per l'importo di € 165,00.**

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il "Sistema", sia nel caso di pagamento "on line", sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)". Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente, dal lotto di partecipazione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge nr. 266/2005.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, nr. 266, recante evidenza

del codice di identificazione di cui al presente capitolato d'oneri.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'Impresa mandataria, della capogruppo, dell'Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

#### 7.5 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Amministrativa", le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento "Modello di dichiarazione di avvalimento" (**allegato nr. 10**):

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;
- b) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale, attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
  - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
  - la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;
- d) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. "**tecnico-operativo**", mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. "**di garanzia**", è sufficiente l'impegno contrattuale a prestare ed a mantenere a disposizione dell'ausiliata, la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità;

- e) **PASSOE della Società ausiliaria**, che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico (Delibera ANAC nr. 464 del 27/07/2022).

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **esclude il concorrente ed escute** la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.



## **7.6 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs.vo 12 gennaio 2019, n. 14.**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni**

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Amministrativa", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP nr. 4 del 7 luglio 2011, come aggiornata dalla Delibera nr. 556 del 31.05.2017). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. nr. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. nr. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. nr. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. nr. 82/2005.

### 7.8 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sostitutiva di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento **può essere** oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **è sanabile** la mancata produzione della comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 7.1.1;
- **è sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. nr. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- **è sanabile** la presentazione di una garanzia e/o più garanzie di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 7.3 (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie);
- **non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della/e garanzia/e provvisoria/e da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, nonché accettazione specifica della "clausola sociale", qualora prevista, nonché di quelle contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento", adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti), **sono sanabili**;
- **è sanabile** la mancata presentazione del "PASSOE", di cui al precedente Paragrafo 1.10, così come la mancata registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui alla Delibera nr. 464 del 27/07/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- **non è sanabile** la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., comportando l'esclusione automatica dalla procedura di gara, fatti salvi i casi delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e qualora la stazione appaltante non abbia previsto idonei campi/spazi per il loro inserimento;
- **è sanabile** la mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al precedente articolo 2.8, ove previsto;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. "di garanzia" **è sufficiente** "l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità";
- **non è sanabile** la mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate, che ne determina l'incompletezza e/o la sua parzialità (Consiglio di Stato, sez. V, 05.08.2020, n. 4927);
- **è sanabile** la mancanza, l'incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta amministrativa", nel caso in cui la stessa sia redatta in lingua straniera;
- **è sanabile** la mancata trasmissione del "modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante\*", relativamente al lotto di partecipazione, di cui alla Tabella 3 del capitolato tecnico di gara, di cui al successivo Paragrafo 7.9;
- **è sanabile** la mancata produzione dell'attestazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;  
**(\* Si rammenta che la Tabella opportunamente compilata e sottoscritta digitalmente deve essere inserita "a sistema", nell'apposito spazio predisposto dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" che consentano di ricostruire l'importo complessivo offerto (c.d. commistione) in "busta" diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura).**

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni solari** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta (che sarà in ogni caso l'area Comunicazioni), fatta salva la previsione di cui al precedente Paragrafo 1.10.2.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli artt. 1337-1338 del Codice Civile.

Rimane fermo, altresì, il potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di applicare sanzioni amministrative pecuniarie qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte degli operatori economici, come previsto dall'art. 213, comma 13, d.lgs.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **7.8.1 Soccorso istruttorio procedimentale**

Il soccorso procedimentale si differenzia dall'istituto del soccorso istruttorio, in quanto costituisce una modalità ammessa dall'ordinamento attraverso cui il RUP può chiedere chiarimenti ed emendare errori "materiali" riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell'offerta.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore può essere considerato "materiale" solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile "*ictu oculi*" dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di indagini

ricostruttive, dovendo concretarsi in una “discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto”, e richiedendo una correzione di ordine meramente materiale.

La stazione appaltante/RUP/Commissione giudicatrice, in tale eventualità, potrà procedere, anche tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, **che in ogni caso non dovranno assumere un carattere integrativo dell’offerta**, ma essere finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale.

### **7.9 Offerta Economica**

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il “Sistema” alla stazione appaltante, un’Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal “Sistema” che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a “Sistema” e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal “Sistema” al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- c) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- d) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

#### **“Modello di offerta economica” predisposto dalla stazione appaltante**

Inoltre, gli operatori economici candidati alla presente procedura dovranno, far pervenire, attraverso il “Sistema”:

- il “modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante” (**allegato nr. 13**), di cui al Paragrafo 11 del capitolato tecnico, compilato in ogni sua parte nell’apposita sezione “**economica**”, dopo averlo sottoscritto digitalmente con le medesime modalità sopra indicate.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore complessivo inserito nell’offerta generata dal “Sistema” e quello del “Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante”, sarà preso a riferimento quello riportato nello schema di offerta generato dal “Sistema”.

**(Si rammenta che il suddetto “Modello di offerta”, opportunamente compilato, deve essere inserito a “Sistema”, nel rispettivo spazio predisposto dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell’“offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.)**

Si precisa che il mancato invio del predetto “Modello di offerta/Tabella” **non sarà causa di esclusione**, ma sarà oggetto di soccorso istruttorio.

L’**Offerta Economica**, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, nr. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, nr. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## 8. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

La presente procedura di gara non è suddivisa in lotti, in deroga all'articolo 51, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l'unicità della fornitura e la medesima categoria merceologica.

## 9. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI VINCOLI

### 9.1 Criterio di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di fornitura avente specifiche tecniche puntualmente identificate.

### 9.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del "Sistema", nel materiale informativo di supporto presente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte economiche superiori all'importo posto a base d'asta.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della "par condicio" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- non riportino l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si considerano inammissibili e, pertanto, verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara o sia pari a 0. In questo ultimo caso l'esclusione dell'operatore economico non sarà comunque automatica poiché un'offerta pari a zero può essere qualificata come offerta anormalmente bassa, per cui la stazione appaltante seguirà la procedura prevista per quest'ultima, chiedendo all'offerente spiegazioni in merito all'importo dell'offerta medesima. Tali

spiegazioni possono contribuire alla valutazione dell'affidabilità dell'offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l'operatore economico abbia proposto un prezzo pari a zero euro, l'offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell'appalto. (Cfr. Corte di Giustizia UE, SEZ. IV, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19).

- c) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.
- d) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando.

Sono, invece, considerate irregolari le offerte che, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Codice:

- a) non rispettano i documenti di gara;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali inammissibili, quelle carenti dell'accettazione espressa della **clausola sociale**, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. nr. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. nr. 827/1924;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell'offerta (cfr. Delibera A.N.A.C. nr. 79 del 29/01/2020);
- d) non stipulare il contratto motivatamente.

*(Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, come modificato dall'articolo 53, comma 5, lett. d), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. 31/5/2021, nr. 77, nonché articolo 216, comma 13, del Codice, come modificato dall'articolo 54, comma 1, lett. g), della medesima Legge nr. 108/2021, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca Dati" "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per la comprova dei requisiti).*

## **10 FASE DI AGGIUDICAZIONE**

### **10.1 Documentazione Amministrativa**

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nel "Sistema" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal "Sistema" medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella "lettera di invito", fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare/posticipare tale termine sempre tramite apposita comunicazione data a "sistema", con congruo anticipo, a tutti gli operatori economici candidati.

La stazione appaltante nomina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove previsto, una Commissione di gara.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il R.U.P. e/o qualora previsto la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il "Sistema". La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Busta amministrativa" e "Buste economiche" (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a "Sistema" delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal "Sistema" medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente a

- “Sistema”;
- b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all’area contenente la “*Busta amministrativa*” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le “*Offerte economiche*” resteranno segrete, chiuse/bloccate a “Sistema” e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il “Sistema” consentirà l’accesso alla “*Busta amministrativa*” e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
  - c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al “Sistema” **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)**.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante “Sistema”.

\*\*\*

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d’oneri;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente Paragrafo 7.8;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, come modificato dall’articolo 53, comma 5, lett. a), sub. 1, della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. nr. 77/2021, entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Relativamente alla fase di analisi della “Documentazione amministrativa”, il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.**

Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966> gli atti di cui al richiamato articolo 29 del D. Lgs.vo nr. 50/2016, come modificato dall’articolo 53, comma 5, lett. a), sub. 1), 2), 3), 4) e 5), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. nr. 77/2021, secondo le tempistiche contenute nell’articolo medesimo.

## 10.2 Valutazione offerta economica

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, nella seduta pubblica di apertura delle “offerte economiche”, la cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi tempestivamente, la stazione appaltante renderà

visibile per ciascun concorrente, la presenza a “Sistema” della documentazione economica, che verrà esaminata dal Responsabile Unico del Procedimento o eventualmente da un “Seggio di gara” all’uopo nominato, in seduta pubblica, procedendo contestualmente alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, co. 5, lett. m), del D. Lgs.vo.nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

**In seguito all’esame delle “offerte”, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso importo, ovvero lo stesso ribasso percentuale, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro un lasso temporale all’uopo stabilito dalla stazione appaltante.**

**La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 1.10.1.**

**È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’”ex aequo”, il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo 1.10.1.**

Qualora il Responsabile Unico del Procedimento individui offerte che superano la soglia di anomalia ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo.

## **11 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE**

### **11.1 Anomalia**

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ove prevista, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo con la verifica dell’anomalia nei modi di legge e in aderenza alle “Linee Guida” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell’Autorità medesima in data 05/10/2017.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite “Sistema”, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

È facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

**La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.**

Il RUP, eventualmente con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, anche in relazione al rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.

Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell’offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione,



che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12.

Si fa presente che, secondo il principio dell'invarianza di cui all'articolo 95, comma 15, del Codice, il momento della cristallizzazione del perimetro dei concorrenti, sul cui numero vengono applicate le formule per la rilevazione della soglia di anomalia, è fissato successivamente alla fase della valutazione della documentazione amministrativa, sub fase di soccorso istruttorio compresa.

## 11.2 Comprova dei requisiti di accesso alla gara

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 85 e 32 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, di ciascun lotto, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000" e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. comprova del "Fatturato di ammissione" della/e categoria/e di abilitazione richiesta/e per la partecipazione al "singolo lotto";
4. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l'importo complessivo dell'offerta economica presentata.

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII, Parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell'invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell'invio della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a **pena di esclusione**, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il "Sistema" nell'apposita sezione, creata sul "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico", ovvero, qualora non possibile, via PEC all'indirizzo [dipps015.0700@pecps.interno.it](mailto:dipps015.0700@pecps.interno.it).

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, **si procederà all'esclusione** del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art.13 della L. 11 novembre 2011 nr. 180 - la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **11.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto sempre tramite la redazione di un provvedimento amministrativo espresso (TAR Catanzaro, Sez. I, 25/05/2021, n. 1085 - TAR Molise, sez. I, nella sent. 7 dicembre 2021, n. 4189).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. nr. 159/2011 e dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La mancata adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto, in aderenza all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020.

In tale ottica, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 32 del D.Lgs. vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

L'esecuzione d'urgenza, di cui al presente Paragrafo, è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle

di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

E', inoltre, sempre autorizzata, nel caso di servizi e fornitura, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sempre ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura in aderenza all'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16/7/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr.120 dell'11/9/2020.

Il termine dilatorio, di cui al comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs.vo nr. 50/2016, non si applica nelle ipotesi di cui al comma 10 del medesimo articolo 32 del Codice dei Contratti, come nel caso della procedura in argomento.

## **12. SUBAPPALTO**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto **non può essere ceduto**, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, ai sensi della previsione normativa di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lett. A), della Legge n. 108/2021, si è determinato che tutte le prestazioni debbano essere eseguite esclusivamente dall'Impresa sottoscrittrice del presente atto negoziale in quanto trattasi, ai sensi del comma 3, lettera b) dell'articolo 105 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., di subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, significando che nel caso si applica la Legge 18 giugno 1998, nr. 192 "Disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive".

La stazione appaltante, relativamente ai predetti contratti di cooperazione, opererà un'accurata valutazione sulla sussistenza di tutti i presupposti e requisiti per il ricorso allo strumento in argomento, compiuta caso per caso, alla luce dello specifico perimetro della procedura e delle prestazioni affidate mediante il contratto continuativo di cooperazione, finalizzata a verificare, con riguardo allo specifico perimetro della gara in questione, che:

- i subcontratti in argomento riguardino prestazioni di servizi e/o forniture;
- le attività regolate da tali subcontratti abbiano carattere sussidiario e secondario, complementare rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, e quindi, in linea di massima, non coincidano, sotto il profilo dei contenuti, con la prestazione dedotta nel contratto di appalto principale;
- la "direzione giuridica" delle prestazioni previste da un contratto continuativo di cooperazione sia rivolta in favore dell'appaltatore e non del committente, sicché le medesime prestazioni dovranno risultare – in via generale e di continuità che prescinde dalla singola procedura di gara nel cui ambito vengono utilizzate – funzionali all'organizzazione dell'impresa appaltatrice;
- le prestazioni fornite all'appaltatore nell'ambito di siffatti subcontratti siano disciplinate sulla base di un accordo che deve essere sottoscritto prima della indizione della procedura di gara, pena la qualificazione e regolamentazione di tali accordi non come meri subcontratti, bensì come subappalti, con ogni conseguente effetto di legge in termini di vincoli, restrizioni e sanzioni in caso di violazione degli obblighi propri del subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

(*Non applicabile*: In caso di ricorso al subappalto, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla Delibera nr. 464 del 27/07/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

**La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo nr. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.**

### **13. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE**

Ai sensi del Paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al "Sistema" dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo "SDAPA".

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo "SDAPA" o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo "SDAPA".

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di "Consip S.p.A.". La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'"AS" deve essere approvata da "Consip S.p.A." prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo "SDAPA" nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente "Appalto Specifico" qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

### **14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, **nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione:**

- a) Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, compendiate anche i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, nr. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" in formato elettronico.

L'operatore economico compila il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it> di cui allo schema allegato (**Allegato 11a, in formato "Xml"**), messo a disposizione al seguente link <https://www.poliziadistato.it/articolo/1642647450f745941833061966> secondo quanto di seguito indicato. Sarà sufficiente "caricare" il modello allegato al presente capitolato d'onere, all'uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull'apposito spazio presente all'interno del "link" in argomento.

Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente utilizzando il modello di DGUE in formato "word" (**Allegato 11b**) che replica in modalità analogica il DGUE elettronico messo a disposizione dal sito della Commissione Europea.

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico);

- b) Una dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, compendiate gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3, comma 7, della Legge nr. 136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 15 del presente Capitolato d'Oneri:
  - a. in caso di RTI, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
  - b. in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii., già costituiti con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.
- d) Ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge nr. 136/2010 e ss.mm.ii, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - nr. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme allo schema allegato (**Allegato nr. 3**) al presente capitolato d'Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

## **15. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario, all'atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 7.3.

**N.B.: Nei casi di cui all'art. 103, comma 11, del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.**

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo nr. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 103 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

La fidejussione deve essere conforme allo schema tipo previsto nell'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16/09/2022, n. 193, recante "Regolamento concernente gli schemi tipo per le garanzie

fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.”.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

**Garanzia definitiva per l'appalto specifico avente ad oggetto il “Rinnovo ed ampliamento delle licenze software “Magnet Forensics AXIOM”, con relativi servizi di consegna, supporto ed aggiornamento, nonché formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.**

## 16. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 53 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge. nr. 241/1990.

## 17. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del “Sistema” si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

## 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto

### **Finalità del trattamento**

Si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione in qualità di stazione appaltante, per verificare, se del caso, la permanente sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Amministrazione medesima in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

L'Impresa è tenuta a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP nr. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. nr. 190/2012; art. 35 D. Lgs. nr. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. nr. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. nr. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali

che lo riguardano; *ii*) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provvederà a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo email all'uopo indicato.

#### **Responsabile del trattamento dei dati personali**

In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l'Impresa aggiudicataria sarà designata "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

Il "Responsabile del trattamento" dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di "Titolare del trattamento", riportati nell'**Allegato 6** al presente capitolato d'oneri (Atto di nomina quale "Responsabile del trattamento dei dati personali"), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il "Titolare del trattamento" dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

#### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. (eventuale, quale Stazione Appaltante dell'Accordo Quadro) o della Committente per le finalità sopra descritte.

## **19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti, nonché nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lett.a), del D.L. 16/7/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 120 dell'11/9/2020.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere



la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. La fattura recante obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) 985009278B, attribuito dall'ANAC, dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: U64LLU**.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'articolo 8 comma 4, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.).
8. In ogni caso la stazione appaltante sull'importo netto progressivo delle prestazioni **potrà operare una ritenuta** dello 0,50 per cento, e le stesse possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 9.
9. La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo nr. 241/97 **relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici**.
10. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

## **20. SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE**

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 nr. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione pena la nullità del contratto.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione, esclusivamente per l'avviso di affidamento, è pari a € **6.300,00** (seimilatrecento/00) IVA Inclusa, e sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, che dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno).

**Gli importi derivanti dalle sole spese di pubblicità legale saranno ripartiti proporzionalmente sulla base del valore a base d'asta del singolo lotto di aggiudicazione.**

Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa stazione appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [dipps015.0700@pecps.interno.it](mailto:dipps015.0700@pecps.interno.it) .

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Tommaso Tafuri)

### **ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- **Allegato 1** - Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso;
- **Allegato 2** - Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- **Allegato 3** - Schema di contratto e Allegato 3A Modello DUVRI statico;
- **Allegato 4** - Patto di integrità;
- **Allegato 5** - Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;
- **Allegato 6** - Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali;
- **Allegato 7** - Regole del Sistema di "e-procurement" della Pubblica Amministrazione;
- **Allegato 8** - Modello F24;
- **Allegato 9** - Modello dichiarazione integrativa;
- **Allegato 10** - Modello dichiarazione avvalimento;
- **Allegato 11a** - Modello DGUE in formato xml;
- **Allegato 11b** - Modello DGUE in formato word;
- **Allegato 12** - Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici;
- **Allegato 13** - Modello di offerta economica;
- **Allegato 14** - Istanza modifica condizioni economiche del contratto.